

Comune di Legnaro

Provincia di Padova

—0000—



**REGOLAMENTO PER LA
INCONFERIBILITA' E
INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI**

(Art. 1, commi 49 e 50 della Legge n.
190/2012 e D.Lgs. 39/2013)

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 65 dell'11 giugno 2015

**Regolamento per la inconferibilità e incompatibilità di incarichi
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
Decreto legislativo 39/2013**

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento da attuazione all'art. 18 comma 3 del decreto legislativo 39/2013, ed è finalizzato ad individuare le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 nel periodo di interdizione degli organi titolari. Ai fini del presente regolamento devo intendersi per "incarichi", le fattispecie previste dal D.lgs. 39/2013.

Art. 2 – Procedure interne

1. È attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione la funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 e il correlato potere di denuncia agli organismi competenti;
2. Nel caso in cui un organo dell'ente abbia conferito un incarico in violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il medesimo affidamento è nullo e l'organo stesso è interdetto al conferimento dell'incarico per tre mesi. In questo caso il responsabile della prevenzione della corruzione, dopo avere accertato la nullità, comunica la circostanza all'organo conferente e al soggetto incaricato e dà avvio alla procedura di recupero delle somme indebitamente percepite nonché alla procedura surrogatoria di cui agli articoli seguenti.

Art. 3 – Procedura surrogatoria

1. Entro quindici giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità. Qualora l'organo surrogante valutasse la sussistenza, per disposizione di legge o di regolamento, dell'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se, comunque, ritenesse opportuno mantenere l'incarico, procede entro dieci giorni all'attivazione del procedimento di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.
2. L'organo surrogante è così individuato:
 1. nel Consiglio Comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta Comunale;
 2. nella Giunta Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio Comunale;
 3. nel Vice Sindaco se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
 4. dal Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato da un Responsabile di Servizio;
 5. dal Vice Segretario Comunale se l'affidamento nullo sia stato operato dal Segretario Comunale.

Art. 4 – Dichiarazioni propedeutiche al conferimento degli incarichi

1. Prima di assumere un incarico attribuito dall'ente, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.lgs. 39/2013. Tale dichiarazione è propedeutica al conferimento dell'incarico.
2. Annualmente, comunque entro il 30 giugno, l'interessato che a cui è stato conferito l'incarico dovrà confermare la piena compatibilità o conferibilità dell'incarico assunto, mediante comunicazione scritta.
3. Per le finalità di cui ai punti 3 e 4 le dichiarazioni degli interessati dovranno essere esaustive e complete di tutte le informazioni tali da fornire adeguati elementi di valutazione ai servizi preposti.